

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il Comune di Soriso, in persona di....., in qualità di....., domiciliata presso la sede in....., d'ora in poi anche indicata come "Amministrazione procedente";

e

....., in persona di in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero, d'ora in poi anche indicata come "EAP" o "ETS".

* * *

Premesso che:

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", il Comune di Soriso, in esecuzione della determina n. _____ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP o ETS), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la Determina n. _____ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- la Determina n. _____ di conclusione del procedimento con cui è stato approvato il progetto definitivo degli interventi e delle attività oggetto della presente convenzione.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione delle attività extrascolastiche quali pre-scuola, post-scuola, assistenza alla refezione e interventi di politica giovanile come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1.2) Le attività extrascolastiche di cui al punto precedente sono svolte nel plesso scolastico di Via Teresa Bagarelli; gli interventi di politiche giovanili negli spazi comunali e pubblici di volta in volta individuati.

1.3) Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune di Soriso siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità dal 09/09/2024 al 31/08/2027.

2.2) L'amministrazione si riserva, previa valutazione della buona gestione delle attività da parte degli ETS e fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie, di prorogare l'impegno con le realtà selezionate per una successiva coprogettazione per ulteriori due anni.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale.

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Soriso metterà a disposizione degli EAP le risorse per:

- a) Contributi a copertura dei costi sostenuti;
- b) Eventuali contributi extra, erogati a fronte delle spese sostenute per l'attuazione di progetti specifici;
- c) I locali all'interno del plesso scolastico e gli spazi comunali e pubblici per gli eventi .

L'importo dei contributi di cui alla lettera b) potrà essere rivisto dall'Amministrazione procedente sulla base della disponibilità definita annualmente nel bilancio di competenza dell'Ente e degli eventuali progetti specifici.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.

4.2) Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 4 bis – Indicazioni in materia di sicurezza e igiene

Fermo restando che le attività di cui alla presente procedura saranno avviate nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali.

Art. 5 – Assicurazioni

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Soriso è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od

indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'ETS deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. La polizza deve avere una durata non inferiore a quella indicata all'art. 2 della presente convenzione,

5.4) Il Comune di Soriso è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi

6.1) L'importo del contributo riconosciuto al soggetto attuatore per la copertura di costi è pari a 25.000 euro per ogni anno accademico.

6.2) Ai sensi della deliberazione di G.C. n. 45 del 15/11/2023, è prevista l'applicazione alle famiglie delle tariffe definite dall'amministrazione comunale.

Art. 7 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

7.1) Il Comune di Soriso assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

7.2) A tale proposito, e nel caso di revisione degli importi di cui al precedente Art. 6, le Parti si danno reciprocamente atto che potrà essere riconvocato il Tavolo di coprogettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

7.3) L'EAP con cadenza trimestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Soriso possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

7.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune

8.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il Legale Rappresentante, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Soriso è l'area servizi scolastici.

8.3) Il Comune di Soriso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, si impegna a fornire ai soggetti che fruiranno del servizio informativa contenente le informazioni essenziali in merito alla tipologia di dati trattati, le finalità e modalità di trattamento, elenco dei destinatari del servizio e tempi di conservazione dei dati, oltre alle informazioni relative ai diritti degli interessati.

8.4) L'ETS, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione.

Art. 9 – (D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39)

Le APS/ODV hanno l'obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per ogni persona che svolga attività professionali o volontarie all'interno del servizio, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile").

Art. 10 – Inadempienze e penali

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Soriso si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Soriso, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 50,00 a max € 500/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – Risoluzione

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner; – interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – Rinvii normativi

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – Controversie

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Novara.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del d.lgs 117/2017.

, lì

FIRME

Per il Comune di Soriso

.....

Per il «..... »

.....